

Pensioni - Pensione di vecchiaia - Invalidi in misura non inferiore all'80% - Requisito anagrafico - Diritto alla pensione anticipata - Meccanismo di accesso alla prestazione tramite le c.d. "finestre pensionabili" - Si applica.

Corte di Appello di Torino - 6.12.2016 n. 709 - Pres. Rel. Mariani - INPS (Avv. Conrotto) - Z.L. (Avv.ti G. e C. Bosso).

Il meccanismo di accesso alla pensione tramite le c.d. "finestre pensionabili", previsto dal legislatore, si applica anche a chi matura anticipatamente i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia in quanto rientrante nella categoria degli invalidi in misura non inferiore all'80%.

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 10 maggio 2015, L.Z. conveniva in giudizio l'INPS chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda amministrativa (ossia dal 1 luglio 2013, essendo la domanda del 24 giugno 2013) e non dal 1 luglio 2014 con la condanna dell'Istituto a versare gli arretrati maturati nel periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014. L'INPS con provvedimento in data 28.10.2014 aveva infatti liquidato la pensione cat. n. 13080585 cat. VO con decorrenza originaria 1° novembre 2014, ma con successivo provvedimento 23.12.2014 aveva retrodatato la decorrenza al 1° luglio 2014.

Deduceva il ricorrente, in particolare, di aver maturato i requisiti contributivi e di età per poter fruire della pensione di vecchiaia con i benefici previsti dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, in quanto portatore di invalidità non inferiore all'80%; riteneva che le disposizioni di legge relative all'introduzione ed alla disciplina delle cd. "finestre pensionistiche" non potessero trovare applicazione nel caso di specie, atteso che esse richiavano esplicitamente "I soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne" (art. 12, comma 1, L. n. 122/2010); concludeva pertanto di avere diritto, giusto il disposto dell'art. 6, comma 1, L. n. 155/1981, ad ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda amministrativa.

Nel costituirsi in giudizio, l'INPS ribadiva l'applicabilità del metodo delle cd. "finestre pensionistiche" a tutte le pensioni di vecchiaia e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Dava atto

che con TE 08 del 7.5.2015 la prestazione era stata ricostituita con decorrenza 1.10.2014, la notifica dell'indebito derivata dalla ricostituzione era stata effettuata in data 10.8.2015 ed il relativo recupero era in corso mediante trattenute sulla pensione. Il Tribunale con sentenza n. 2211/15 in data 15.12.2015 decideva la causa respingendo il ricorso e compensando le spese. Avverso la sentenza, con ricorso depositato il 24.12.2015, proponeva appello L.Z., chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento della domanda formulata col ricorso introduttivo.

L'INPS, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione dell'appello.

All'udienza del 24.11.2016 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - Il Tribunale ha deciso la causa richiamando integralmente la sentenza n. 653/2015 di questa Corte resa nella causa Casali/INPS del seguente tenore:

“L'art. 1, comma 1 della del Divo 503/1992 prevede che:

“ 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. “(per gli uomini 65 anni dall'1.1.2000).

L'art. 1, comma 8 D.Lgs. citato prevede che:

“8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.“.

Per tali soggetti, dunque, il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia è rimasto fissato a 60 anni (per gli uomini).

Il testo dell'art. 1, comma 5 legge 247/2007 (introduttiva delle e.d. “finestre pensionistiche”) è stato riportato nella sentenza di prime cure (sopra riprodotta).

L'art. 12, comma 1 DL 78/2010 (convertito in legge 122/2010) prevede che:

“1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti:... “.

Ritiene la Corte che dalla combinata lettura delle disposizioni sopra riportate si evinca l'inequivocabile volontà legislativa (ispirata alla ratio del contenimento della spesa pubblica) di

applicare a tutte le pensioni di vecchiaia (quale che sia l'età prevista per la maturazione del diritto alla prestazione e quale che sia il motivo della eventuale previsione di una età diversa da quella di 65 anni per gli uomini lavoratori del settore privato) il meccanismo delle cd. "finestre" per il concreto accesso alla stessa (cfr. Cass., sentenza n. 8306/2007).

Se il legislatore avesse voluto sottrarre talune pensioni di vecchiaia a tale meccanismo lo avrebbe esplicitato proprio nella norma che lo prevede, ma così non è stato, né nel 2007 né nel 2010.

E' poi del tutto pacifico che la disciplina delle cd. "finestre" attenga alla materia previdenziale e che la pensione "anticipata" ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992 non sia un pensionamento diretto di invalidità bensì configuri "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione *ex lege* del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (...diretto a coprire / rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984" (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015).

Così stando le cose, manifestamente infondati sono i dubbi di costituzionalità dell'art. 12, comma 10 DL 78/2010 sollevati dal Casali in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione.

La previsione di "finestre" anche per le pensioni di vecchiaia anticipate ex art. 1, comma 8 D.Lgs. 503/1992 e non invece per i trattamenti di cui alla legge 222/1984 trova piena giustificazione nel fatto che trattasi di prestazioni tra loro non omogenee e basate su presupposti tuttora diversi (le seconde, tra l'altro, ricollegandosi unicamente ad un requisito sanitario e non d'età); inoltre, il portatore di invalidità in misura non inferiore all'80% è già adeguatamente tutelato dal fatto di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito d'età decisamente più favorevole rispetto agli altri cittadini (a 60 anziché a 65 anni) e, diversamente da quanto sostenuto dal Casali a pag. 7 dell'appello, il soggetto in tali condizioni -se occupato- non è tenuto a lasciare il posto di lavoro (restando privo di retribuzione e, contemporaneamente, di pensione) durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ".

Z.L. con l'atto di appello richiama altra sentenza di questa Corte, sentenza n. 160/15 del 23.2.2015, che aveva concluso a favore del pensionato e insiste per la remissione della questione

alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3 e dell'art. 36 Cost. in quanto i soggetti aventi diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con i benefici previsti dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/1992 sarebbero destinatari di un trattamento deteriore rispetto ai titolari di assegno ordinario di invalidità INPS.

L'appello non è fondato e non merita accoglimento.

Questo Collegio non ritiene di discostarsi dalle argomentazioni tutte svolte nella sentenza n. 653/2015 richiamata dal primo giudice, ivi comprese le motivazioni inerenti la ritenuta manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 12 comma 10 D.L. 78/2010.

La sentenza n. 160/15 di questa Corte, richiamata dall'appellante, non costituisce precedente utilmente richiamabile nella fattispecie in quanto, pur avendo riconosciuto a favore della pensionata invalida civile nella misura dell'80% il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/92 dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, non affrontava la questione, proposta in questo giudizio, della lettura combinata delle disposizioni vigenti in materia di cui all'art. 1, commi 1 e 8, D.Lgs. n. 503/1992, art. 1 comma 5 L. n. 247/2007, art. 12 comma 1 D.L. n. 78/2010 mod. dalla L. n. 122/2010, affermando in tal modo un principio da ritenersi superato con la successiva pronuncia. In quel giudizio veniva respinto l'assunto dell'INPS che, nella vigenza della L. 247/2007, individuava la prima finestra utile per l'accesso al trattamento pensionistico con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa anziché al trimestre entro il quale l'interessata risultava in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate, sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

(Omissis)
